



COMUNE DI FORLÌ CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 17 Febbraio 2015

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 17 Febbraio 2015 alle ore 15:30 in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N.	Cognome e nome Consiglieri	Pr.	As.	N.	Cognome e nome Consiglieri	Pr.	As.
1	ANCARANI VALENTINA	X		18	GENTILINI TATIANA	X	
2	AVOLIO DANIELE	X		19	GIULIANINI SONIA	X	
3	BANDINI ENZO	X		20	LAGHI ANDREA	X	
4	BENINI SIMONE	X		21	MALTONI MARIA	X	
5	BERTACCINI BEATRICE		X	22	MARETTI PARIDE	X	
6	BERTACCINI MICHELE	X		23	MAZZA CHIARA	X	
7	BERTACCINI PAOLO	X		24	MEZZACAPO DANIELE	X	
8	BIONDI LAURO	X		25	MINUTILLO DAVIDE		X
9	BURNACCI VANDA	X		26	PERUZZINI MARIO	X	
10	CASARA PAOLA		X	27	RAGAZZINI PAOLO	X	
11	CASTELLUCCI PATRIZIA		X	28	RAGNI FABRIZIO	X	
12	CATALANO MARCO		X	29	SANSAVINI LUIGI	X	
13	CHIODONI ANNALISA	X		30	VERGINI DANIELE	X	
14	CORVINI FABIO	X		31	ZANETTI LODOVICO	X	
15	DREI DAVIDE		X	32	ZANOTTI JACOPO	X	
16	FIorentINI LORETTA	X		33	ZOLI MASSIMO	X	
17	FRESCHI MASSIMO	X					
TOTALE PRESENTI: 27				TOTALE ASSENTI: 6			

Partecipa il Segretario Generale PIRACCINI LIA.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri CORVINI FABIO, FIorentINI LORETTA , BENINI SIMONE .

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri MONTAGUTI LUBIANO - MOSCONI RAOUL - SAMORI SARA - ZANETTI VERONICA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente RAGAZZINI PAOLO pone in discussione il seguente argomento:

OGGETTO n. 2

TESTO UNIFICATO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE POPOLARE , ESERCIZIO DIRITTI DI ACCESSO ED INFORMAZIONE , TUTELA DELLA RISERVATEZZA / CODICE II - PARTE TERZA , TITOLO IV - CONSIGLIO DEI CITTADINI STRANIERI DEL COMUNE DI FORLÌ - MODIFICA.

In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio, Ragazzini, introduce la proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio concernente il Testo unificato dei Regolamenti in materia di partecipazione popolare, esercizio dei diritti di accesso ed informazione, tutela della riservatezza – Codice II, nella Parte III, Titolo IV – Consiglio dei cittadini stranieri del Comune di Forlì.

Si sviluppa il dibattito nel corso del quale chiedono la parola i Consiglieri Mezzacapo del Gruppo consiliare Lega Nord, Zanotti, Maltoni, Bertaccini Michele, Mazza, Chiodoni per il Gruppo consiliare Partito Democratico, Biondi, Burnacci e Ragni per il Gruppo consiliare Forza Italia, Minutillo per il Gruppo consiliare Fratelli d'Italia, Corvini e Avolio per il Gruppo Misto, Vergini e Benini per il Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, Casara per il Gruppo consiliare Noi Forlivesi.

Nel corso del suo intervento il Consigliere Vergini illustra all'Assemblea i 4 emendamenti alla proposta di delibera in discussione, presentati alla Segreteria Generale in data 17 febbraio 2015 dal Movimento 5 Stelle.

Nel corso della seduta consiliare anche i Consiglieri comunali Jacopo Zanotti, Michele Bertaccini, Loretta Fiorentini e Andrea Laghi hanno presentato un emendamento alla proposta di delibera in discussione.

Nel corso del dibattito entra in aula il Sindaco ed i Consiglieri Minutillo,

Casara, ed escono Bertaccini Paolo, Biondi, Casara e Freschi: Presenti n. 26.

Il Presidente pone in votazione, con procedimento elettronico, l'emendamento n. 1 presentato dal Movimento 5 Stelle.

Il testo dell'emendamento n. 1 è il seguente:

- Aggiungere, al comma 1 dell'art. 84 “*Elettorato passivo*”, la lettera “c)” con il seguente testo: “*non hanno riportato sentenze di condanna in sede penale, in via definitiva o non definitiva, per reati non colposi*”.
- Nel comma 2 dell'art. 84 “*Elettorato passivo*”, sostituire la frase “*al punto b)*” con la frasi “*ai punti b) e c)*”

L'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti n. 26;
- Consiglieri votanti n. 23;
- Voti favorevoli n. 3;
- Voti contrari n. 20 (Sindaco, Presidente del Consiglio comunale, Ancarani, Gentilini, Fiorentini, Zanotti, Giulianini, Chiodoni, Laghi, Bertaccini Michele, Maltoni, Mazza, Maretti, Zoli, Zanetti, Bandini e Sansavini per il Gruppo consiliare Partito Democratico, Peruzzini per il Gruppo consiliare Noi con Drei, Minutillo per il Gruppo consiliare Fratelli d'Italia, Corvini per il Gruppo Misto);
- Astenuti n. 3 (Ragni e Burnacci per il Gruppo consiliare Forza Italia, Avolio per il Gruppo Misto).

L'emendamento è RESPINTO.

Esce dall'aula il Consigliere Minutillo: Presenti n. 25.

Il Presidente pone in votazione, con procedimento elettronico, l'emendamento n. 2 presentato dal Movimento 5 Stelle.

Il testo dell'emendamento n. 2 è il seguente:

- Al comma 4 dell'art. 75 “Il Consiglio”, aggiungere dopo la frase “*dirigenti comunali competenti*”, la frase “*tutti senza diritto di voto*”.

L'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti n. 25;
- Consiglieri votanti n. 22;
- Voti favorevoli n. 21;
- Voti contrari n. 1 (Corvini del Gruppo Misto);
- Astenuti n. 3 (Peruzzini per il Gruppo consiliare Noi con Drei, Ragni e Burnacci per il Gruppo consiliare Forza Italia).

L'emendamento è ACCOLTO.

Il Presidente pone in votazione, con procedimento elettronico, l'emendamento n. 3 presentato dal Movimento 5 Stelle.

Il testo dell'emendamento n. 3 è il seguente:

- Al comma 4 dell'art. 75 “Il Consiglio”, aggiungere dopo la frase “*il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale o rispettivi delegati*”, la frase “*i Consiglieri comunali*”.

L'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti n. 25;
- Consiglieri votanti n. 23;
- Voti favorevoli n. 22;
- Voti contrari n. 1 (Corvini del Gruppo Misto);
- Astenuti n. 2 (Ragni e Burnacci per il Gruppo consiliare Forza Italia).

L'emendamento è ACCOLTO.

Il Presidente pone in votazione, con procedimento elettronico,

l'emendamento n. 4 presentato dal Movimento 5 Stelle.

Il testo dell'emendamento n. 4 è il seguente:

- Nel comma 3 dell'art. 81 “Servizi a disposizione del Consiglio”, sostituire la parola “*prioritariamente*” con la parola “*unicamente*”.

L'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti n. 25;
- Consiglieri votanti n. 21;
- Voti favorevoli n. 3;
- Voti contrari n. 18 (Sindaco, Presidente del Consiglio comunale, Ancarani, Gentilini, Fiorentini, Zanotti, Giulianini, Chiodoni, Laghi, Bertaccini Michele, Maltoni, Mazza, Maretti, Zoli, Zanetti, Bandini e Sansavini per il Gruppo consiliare Partito Democratico, Corvini per il Gruppo Misto);
- Astenuti n. 4 (Peruzzini per il Gruppo consiliare Noi con Drei, Ragni e Burnacci per il Gruppo consiliare Forza Italia, Avolio per il Gruppo Misto).

L'emendamento è RESPINTO.

Esce il Sindaco: Presenti n. 24.

Il Presidente pone in votazione, con procedimento elettronico, l'emendamento n. 5 presentato dai Consiglieri comunali Zanotti, Bertaccini Michele, Forentini e Laghi del Gruppo consiliare Partito Democratico.

Il testo dell'emendamento n. 5 è il seguente:

- All'art. 92 sostituire la lett. b) del comma 2 con la seguente: “*b) scrutatori: scelti tra i Consiglieri comunali che si rendessero disponibili a farlo volontariamente e gratuitamente. In mancanza di tale disponibilità verranno scelti dalla lista degli scrutatori del Comune di Forlì valida per le ultime elezioni amministrative da retribuirsi con gettone di scrutinio, o, in subordine,*

scelti tra i dipendenti comunali che si sono resi disponibili e retribuiti con lavoro straordinario”.

L'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti n. 24;
- Consiglieri votanti n. 19;
- Voti favorevoli n. 16;
- Voti contrari n. 3 (Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega Nord, Avolio e Corvini del Gruppo Misto);
- Astenuti n. 5 (Zanetti per il Gruppo consiliare Partito Democratico, Ragni e Burnacci per il Gruppo consiliare Forza Italia Vergini e Benini per il Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle).

L'emendamento è ACCOLTO.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 81 del 20 aprile 2009, con la quale è stato approvato il “Testo unificato dei regolamenti in materia di partecipazione popolare, esercizio dei diritti di accesso ed informazione, tutela della riservatezza (Codice II)”, costituito da n. 150 articoli e n. 4 allegati;

Dato atto che la Parte terza del Testo unificato contiene la disciplina degli Istituti della partecipazione popolare (art. da 15 a 102) e che il Titolo IV, contiene gli articoli relativi alla Consulta comunale dei cittadini stranieri (art. da 71 a 102), con i quali si regola l'istituzione della Consulta stabilendone le finalità, gli organi, le funzioni, l'organizzazione e le modalità di elezione, in attuazione dell'art. 8 della Legge regionale 8 marzo 2004, n. 5;

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 6 del 24 gennaio 2011 si è proceduto ad una modifica sostanziale del “Regolamento della Consulta comunale dei cittadini stranieri / codice II – modifica parte terza, titolo IV – pur mantenendo lo stesso nome e numero di articoli , dal n. 71 al n. 102;
- con deliberazione consiliare n. 43 del 29 aprile 2013 si è proceduto ad individuare “norme comuni” per le Consulte tematiche comunali – integrazione testo unificato dei regolamenti in materia di partecipazione popolare esercizio dei diritti di accesso ed informazione tutela della riservatezza (codice II) – e all'Art. 1, comma 5. dell'allegato è stata esclusa dal campo di applicazione delle sopracitate “normi comuni” la Consulta comunale dei cittadini stranieri;

Vista la decisione di Giunta comunale n.17 del 25.11.2014 che accoglie le proposte dell'ufficio di modifica del testo regolamentare sottoriportate;

Atteso che:

- vi è la necessità di trovare un'altra denominazione alla Consulta comunale dei cittadini stranieri, non rientrando fra la categoria delle “Consulte tematiche”, come sopra evidenziato;
- a seguito di un confronto attivato dall'Amministrazione finalizzato, fra l'altro, a verificare l'operatività delle nuove modalità delle elezioni e la funzionalità dell'attuale regolamento, nonché l'efficacia dell'azione della Consulta dei cittadini stranieri, si è proceduto ad una verifica/report con i componenti della Consulta e con un numero significativo di stakeholders, che ha portato alla proposta di ridefinizione sostanziale solo di alcuni articoli del regolamento vigente;

Preso atto:

- 1) che le modifiche riguardano diversi articoli per effetto della nuova denominazione, da Consulta comunale dei cittadini stranieri a Consiglio dei cittadini stranieri del Comune di Forlì, comportando conseguentemente una completa revisione e sostituzione del testo in vigore (art. da 71 – a 102) ;
- 2) che le principali novità che caratterizzano il nuovo testo, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, possono essere così sintetizzate:
 - la denominazione dell'organismo: non più Consulta comunale dei cittadini stranieri del Comune di Forlì, ma “Consiglio dei cittadini stranieri del Comune di Forlì” (art. 71 e seguenti);
 - l'elettore può esprimere più di una preferenza: due preferenze di genere , un uomo e una donna (art.96,comma 2) ;
 - le associazioni straniere possono indicare, fra i loro associati, anche un cittadino di origine straniera, ma con cittadinanza italiana (art. 101, comma 3);
 - l'area geografica dell'America viene unita all'Asia e Oceania, per cui le aree geografiche passano da 5 a 4 (art. 89, comma 1);
 - il Consiglio dei cittadini stranieri, non essendoci più le Circoscrizioni, può delegare propri rappresentanti all'interno dei Comitati di Quartiere, con diritto di parola (art. 72, comma 3);
 - il Consiglio dei cittadini stranieri resta in carica per un periodo di 5 anni, ma “non è più collegato alla durata del mandato amministrativo in corso”, le operazioni di voto si attivano 3 mesi prima della scadenza (rinviate se in coincidenza di altre elezioni) -(art. 73, commmi 1 e 2);
 - il cittadino straniero all'atto della votazione deve documentare la sua

identità solo con la Carta d'identità e non sarà più necessario presentare anche il permesso di soggiorno (art. 96, comma 3);

3) che rimangono inalterati i cardini del precedente regolamento che possono essere così riassunti:

a) il Consiglio dei cittadini stranieri è costituito da 30 membri così individuati:

- n. 20 eletti a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto, da cittadini stranieri comunitari e non comunitari residenti nel territorio comunale;
- n. 10 designati dalle associazioni di cittadini stranieri più rappresentative aventi sedi nel territorio comunale, in possesso di specifici requisiti fissati nel regolamento;

b) il nuovo Consiglio è l'espressione di rappresentanza dei cittadini immigrati comunitari e non comunitari, che non hanno acquisito la cittadinanza italiana. I cittadini stranieri che hanno acquisito giuridicamente la cittadinanza italiana non possono essere eletti e non possono essere elettori (non rientrano nell'elettorato attivo e passivo), anche alla luce dell'art. 19 della Legge 31 maggio 1995, n. 218;

Ritenuto, pertanto, di approvare il nuovo Regolamento del Consiglio dei cittadini stranieri nel testo allegato alla presente deliberazione, che sostituirà il Titolo IV della Parte terza del “Codice II” (articoli da 71 a 102), allegato 1 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla 1^a Commissione consiliare in data 18/12/2014 ed in data 10/02/2015;

Visto il parere favorevole ai sensi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- di regolarità tecnica, espresso sulla proposta cartacea dal Dirigente del Servizio Politiche di Welfare, in data 27/11/2014;

Visto, altresì, il parere positivo di conformità dell'azione amministrativa di cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale Reggente in data 01/12/2014;

Entrano in aula le Assessori Giovannetti e Gardini, le quali escono prima dell'espressione di voto.

Esce il Consigliere Benini ed il Presidente, Ragazzini, nomina scrutatrice la Consigliera Burnacci.

Entra il Sindaco e i Consiglieri Casara, Minutillo e Biondi ed escono, prima dell'espressione di voto, i Consiglieri Vergini, Mezzacapo, Casara e Biondi: Presenti n. 23.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 18, contrari 5 (Ragni e Burnacci per il Gruppo consiliare Forza Italia, Minutillo per il Gruppo consiliare Fratelli d'Italia, Avolio e Corvini per il Gruppo Misto), espressi con procedimento elettronico dai n. 23 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il nuovo Regolamento del Consiglio dei cittadini stranieri del Comune di Forlì nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il nuovo testo sostituisce integralmente quanto previsto al Titolo IV della Parte terza del "Testo unificato dei regolamenti in materia di

partecipazione popolare, esercizio dei diritti di accesso ed informazione, tutela della riservatezza "Codice II" - (articoli da 71 a 102);

3. di approvare il Testo Unificato dei Regolamenti in materia di partecipazione popolare, esercizio dei diritti di accesso e di informazione, tutela della riservatezza (Codice II), nel nuovo testo risultante dall'inserimento delle nuove norme, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Escono i Consiglieri Minutillo e Avolio: Presenti n. 21.


Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 18, contrari n. 3 (Ragni e Burnacci per il Gruppo consiliare Forza Italia, Corvini per il Gruppo Misto), espressi con procedimento elettronico dai n. 21 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



ALLEGATO 1**TITOLO IV – CONSIGLIO DEI CITTADINI STRANIERI DEL COMUNE DI FORLÌ****CAPO I – ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO****Art. 71 – Istituzione del Consiglio**

1. E' istituito, quale organo consultivo del Comune, il Consiglio dei cittadini stranieri comunitari e non comunitari residenti nel Comune di Forlì, nel prosieguo denominato "consiglio", allo scopo di favorire la partecipazione alla vita delle istituzioni, della società civile e l'integrazione fra cittadini stranieri e cittadini italiani.
2. Il presente regolamento assume la denominazione di statuto del consiglio.
3. Agli stranieri residenti sono equiparati gli apolidi.

Art. 72 – Funzioni e compiti del Consiglio

1. Il consiglio esercita funzioni consultive e propositive rispetto all'attività dell'amministrazione comunale al fine di assicurare, in adeguato contemperamento con gli altri interessi di volta in volta emergenti, la più efficace integrazione degli stranieri e degli apolidi residenti nel territorio comunale.
2. Il consiglio, allo scopo di favorire l'incontro e il dialogo fra portatori di differenti culture:
 - a) costituisce momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli, associazioni e gruppi di stranieri, di italiani o misti, interessati alla realtà dell'immigrazione;
 - b) promuove per gli stranieri la crescita di coscienza dei diritti - doveri di cittadinanza, attraverso corsi di orientamento e di formazione civica (conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, di valori, principi e regole di funzionamento delle istituzioni ad ogni livello; informazione sulla rete degli uffici pubblici e dei servizi sociali e culturali);
 - c) tende ad incentivare le opportunità volte a realizzare l'inserimento degli stranieri nel tessuto sociale e nella società civile forlivese, nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con il Comune;
 - d) assume iniziative per la prevenzione del razzismo e di ogni forma di xenofobia, anche attraverso la diffusione della conoscenza di realtà dell'immigrazione e delle culture di origine degli immigrati, creando occasioni di incontro e di scambio con espressioni della cultura italiana e attraverso la promozione di dibattiti, incontri e corsi, orientati, in particolare, a favorire il dialogo fra diverse culture;
 - e) fornisce le informazioni ed il loro necessario supporto agli stranieri, singoli ed associati fra loro, per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti

previste dalle leggi e dai regolamenti per i cittadini residenti;

f) promuove e, se del caso, organizza iniziative pubbliche di natura culturale e ricreativa avente ad oggetto il tema dell'integrazione in sintonia con le finalità dell'amministrazione comunale.

3. Il consiglio può designare un proprio componente a partecipare in via permanente, senza diritto di voto, alle sedute dei comitati di quartiere, ai loro organismi di coordinamento e di ciascuna commissione consiliare comunale.

Art. 72 bis – Rapporti del Consiglio con altri soggetti del territorio

Il Comune convoca, almeno due volte l'anno, il Forum dell'immigrazione, ovvero l'incontro dello stesso consiglio con le istituzioni territoriali, le associazioni e le organizzazioni del terzo settore che operano nel campo dell'immigrazione, con l'obiettivo di realizzare un confronto sistematico per la predisposizione di iniziative e per l'elaborazione di progetti a favore dell'inserimento sociale e dell'integrazione degli immigrati in ambito comunale.

CAPO II – NOMINA DEL CONSIGLIO, COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE INTERNA

SEZIONE I – NOMINA E ORGANI DEL CONSIGLIO

Art. 73 – Nomina

1. Le elezioni per la nomina del consiglio devono essere indette almeno nei 3 (tre) mesi antecedenti il termine del mandato di quella in carica, non in coincidenza con altre elezioni istituzionali, salvo deroghe per modifiche regolamentari.
2. Il consiglio resta in carica per un periodo pari a 5 (cinque) anni.

Art. 74 – Organi

1. Il consiglio opera attraverso i seguenti 2 (due) organi:
 - a) – il consiglio, costituito ai sensi dell'art. 75;
 - b) – il presidente, eletto tra i componenti del consiglio con le modalità di cui all'art. 78.

Art. 75 – Il Consiglio

1. Il consiglio dei cittadini stranieri è costituito da 30 (trenta) membri di cui:
 - a) 20 (venti) eletti a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto, da cittadini stranieri comunitari e non comunitari residenti nel territorio comunale, secondo le modalità stabilite nel Capo III;
 - b) 10 (dieci) designati dalle associazioni dei cittadini stranieri più rappresentative e attive aventi sedi nel territorio comunale, in possesso dei requisiti e secondo le modalità stabilite dal Capo IV.

2. Il consiglio è l'organismo titolare delle funzioni attribuite dal presente regolamento, che le esercita ai sensi dei successivi articoli.
3. Il consiglio è insediato dal sindaco e si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni 3 (tre) mesi.
4. Le sedute del consiglio sono pubbliche e vi partecipano, di diritto, il presidente e il vice presidente del Consiglio comunale o rispettivi delegati, i Consiglieri comunali, gli assessori e i dirigenti comunali competenti, tutti senza diritto di voto.
5. Il consiglio può organizzarsi in commissioni di lavoro tematiche, può, altresì, dotarsi di un regolamento interno applicativo del presente statuto e non in contrasto con i principi dello stesso.
6. Alle riunioni del consiglio e delle commissioni partecipa, in qualità di consulente, un operatore dei servizi per l'integrazione dei cittadini stranieri. Possono, inoltre, partecipare, qualora invitati dal presidente e senza diritto di voto, cittadini italiani o stranieri esperti nelle materie di interesse del consiglio stesso.
7. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli, il consiglio si avvale di una struttura di supporto denominata ufficio di presidenza composto di 5 membri. Ne fanno parte di diritto il presidente e il vice presidente; i rimanenti 3 (tre) membri vengono individuati preferibilmente in base all'appartenenza ad aree geografiche diverse.
8. Spetta al consiglio, rappresentando le istanze delle diverse componenti straniere esistenti nel territorio comunale:
 - a) eleggere il presidente e il vice presidente;
 - b) nominare gli altri membri dell'ufficio di presidenza;
 - c) eleggere i membri delle commissioni tematiche di cui al comma 5;
9. Il consiglio riferisce sui propri lavori alla competente commissione consiliare almeno 1 (una) volta all'anno;
10. In caso di decadenza di cui all'art. 75 bis le funzioni del consiglio cessano al momento del subentro del nuovo organismo.
11. Il consiglio può proporre al consiglio comunale la modifica di articoli o commi del presente regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

Art. 75 bis – Decadenza del Consiglio

1. Il sindaco procede allo scioglimento del consiglio nei seguenti casi:
 - a) non rispetto della condizione di cui all'art. 75, comma 3;
 - b) decadenza della metà dei componenti per la mancata partecipazione, senza giusto motivo, a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio, o dimissionari, e non sia più possibile procedere alla loro surrogazione.
2. entro 6 (sei) mesi dalla decadenza sono convocate nuove elezioni per la ricostituzione del consiglio.

Art. 76 – Il presidente del Consiglio

1. Il presidente, eletto dal consiglio con le modalità di cui all'art. 78, rappresenta il consiglio innanzi al Consiglio comunale e agli altri organi ed organismi comunali e non, pubblici e privati, alla cui attività il consiglio sia stato invitato a partecipare.
2. In caso di assenza o temporanea indisponibilità del presidente, il consiglio è rappresentato dal vice presidente eletto con le modalità di cui all'art. 78.
3. Il presidente convoca il consiglio e l'ufficio di presidenza, definendo gli ordini del giorno; presiede le sedute e ne coordina i lavori.
4. Il presidente ed il vice presidente sono invitati permanenti alle sedute del consiglio comunale con facoltà di parola e l'obbligo di rispettare le medesime regole comportamentali previste dalla Parte II del Testo unificato dei regolamenti per il funzionamento degli organi – Codice I, per i consiglieri comunali.
5. Il presidente del consiglio riceve le convocazioni del consiglio comunale e delle relative commissioni ed ha diritto di parteciparvi con facoltà di parola, qualora il consiglio non si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 72, comma 3.
6. Il mandato del presidente è pari alla durata del consiglio.

Art. 77 – Il vice presidente

1. Il vice presidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o temporanea indisponibilità.

Art. 78 – Elezione e decadenza del presidente e del vice presidente

1. La candidatura alla carica di presidente è riservata ai membri del consiglio eletti a suffragio universale.
2. La candidatura alla carica di vice presidente è riservata ai membri nominati sulla base delle designazioni delle associazioni dei cittadini stranieri più rappresentative.
3. Il presidente ed il vice presidente vengono eletti dal consiglio nella sua prima riunione, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Se alla terza votazione nessun candidato ottiene la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel terzo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il più alto numero dei voti o il più anziano d'età in caso di parità..
4. Il vice presidente non può appartenere alla stessa area geografica, come definita all'art. 89, del presidente eletto.
5. Il presidente decade, oltre che per la naturale scadenza del mandato elettivo, a seguito di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 20 (venti) membri e votata favorevolmente dai due terzi dei

componenti il consiglio. Il sindaco, ricevuta comunicazione in merito, incarica il dirigente comunale competente di convocare una seduta straordinaria del consiglio assumendone la presidenza senza diritto di voto, per l'effettuazione di nuove elezioni del presidente secondo le modalità indicate ai precedenti commi.

6. Le dimissioni del presidente in corso di mandato o la sua decadenza a seguito di mozione di sfiducia, comportano la decadenza del vice presidente e dell'ufficio di presidenza.

7. Effettuata la surroga del presidente si procede a nuove elezioni del vice presidente e alla nomina dell'ufficio di presidenza ai sensi del presente regolamento.

SEZIONE II – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 79 – Convocazione del Consiglio

1. Il consiglio è convocato dal presidente:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su richiesta di 3 (tre) membri dell'ufficio di presidenza;
 - c) su richiesta di un terzo dei componenti.
2. Il consiglio può altresì essere convocato dal sindaco o dall'assessore competente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti del consiglio comunale.

Art. 80 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del consiglio sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Qualora, trascorsa un'ora dall'orario di convocazione non si registri il numero legale di cui al comma 1, si procede in seconda convocazione. In tal caso la seduta è valida se sono presenti un terzo dei componenti.
3. Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti, ad eccezione di quelle relative alle modificazioni del presente regolamento per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
4. A parità di voti prevale il voto del presidente.
5. Il presidente ha facoltà, in caso di parità di voti, di rinviare la votazione della deliberazione a data successiva.

Art. 81 – Servizi a disposizione del Consiglio

1. Annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, il Comune prevede una

specifica voce di bilancio destinata alle attività del consiglio, la quale è amministrata dal dirigente del servizio comunale competente nel prosieguo indicato "servizio competente";

2. Il Comune mette a disposizione del consiglio un ufficio dotato di computer e telefono per l'attività ordinaria;

3. Possono essere previste coperture delle spese di soggiorno, assicurative/o rimborsi per spese di viaggio/soggiorno per la partecipazione dei componenti il consiglio ad eventi e seminari di studio di progetti Europei e Nazionali, volti a favorire l'integrazione, utilizzando prioritariamente i budget dei progetti FEI .

CAPO III – ELEZIONE DEI MEMBRI A SUFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO

Sezione I – Ufficio elettorale

Art. 82 – Costituzione

1. Al fine di assicurare la preparazione, svolgimento ed esecuzione degli adempimenti connessi alla elezione dei membri di cui all'art. 75, comma 1, lett. a), è costituito l'ufficio elettorale composto dai dirigenti dei servizi ricadenti nell'ambito delle deleghe degli assessori facenti parte del coordinamento interassessorile sull'immigrazione.

2. I suddetti dirigenti potranno delegare tale funzione a una o più posizioni organizzativa o a responsabili di unità.

3. I responsabili di cui al comma 1 si avvarranno dei servizi preposti a tali compiti per la fornitura del materiale occorrente per l'allestimento delle sezioni elettorali e per gli adempimenti di natura elettorale;

Sezione II – Elettorato attivo e passivo

Art. 83 – Elettorato attivo

1. Sono elettori del consiglio le persone che, alla data fissata per la votazione, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese comunitario o non comunitario o "status" d'apolide;
- b) non essere in possesso della cittadinanza italiana;
- c) compimento del diciottesimo anno di età entro il giorno fissato per la votazione;
- d) iscrizione all'anagrafe dei residenti del Comune di Forlì.

Art. 84 – Elettorato passivo

1. Sono eleggibili in qualità di membri del consiglio coloro che, alla data fissata per la presentazione delle liste di candidati di cui all'art. 87:
 - a) sono in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato attivo di cui all'art. 83;
 - b) non si trovano in una delle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali ovvero non sono incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale per motivi di incandidabilità, incompatibilità, ineleggibilità previste dalla disciplina di cui al D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;
2. Qualora durante il mandato un membro eletto si trovasse nelle condizioni di incompatibilità di cui al punto b) del presente articolo, decade dalla carica.

SEZIONE III – PROCEDIMENTO DI ELEZIONE

Art. 85 – Commissione elettorale

1. E' istituita apposita "commissione elettorale" formata dal sindaco o suo delegato, che la presiede, dal segretario generale o suo delegato, dal responsabile dell'ufficio elettorale o suo delegato, che svolge le funzioni di segretario della commissione, e da 3 (tre) cittadini stranieri designati dalle associazioni dei cittadini stranieri operanti nel territorio comunale.
2. La commissione elettorale svolge i seguenti compiti:
 - a) fissa, almeno 60 (sessanta) giorni prima, la data di svolgimento della votazione;
 - b) fissa il termine di presentazione delle liste di candidati non oltre il trentesimo giorno antecedente quello della votazione;
 - c) stabilisce le sedi delle sezioni elettorali;
 - d) accerta la regolarità delle candidature;
 - e) decide su tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale.
3. Le riunioni della commissione elettorale sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno 3 (tre) componenti, compreso il presidente, in assenza del quale la riunione non è valida.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 86 – Ricorsi alla commissione elettorale

1. I cittadini stranieri comunitari e non comunitari e gli apolidi residenti nel Comune possono ricorrere alla commissione elettorale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione ed omissione di cancellazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di indizione della votazione di cui all'art. 85, comma 2, lett. a).
2. I candidati alla elezione possono altresì ricorrere alla commissione elettorale contro

l'accertamento della non regolarità della candidatura entro 3 (tre) giorni dall'avvenuta comunicazione.

3. I ricorsi vanno indirizzati al presidente della commissione elettorale.

4. La commissione elettorale si pronuncia sui ricorsi entro 3 (tre) giorni dalla presentazione, dandone formale comunicazione motivata al ricorrente. La decisione della commissione è affissa all'albo pretorio.

Art. 87 – Composizione e presentazione delle liste di candidati

1. L'elezione del consiglio avviene sulla base di liste di candidati. Le liste devono essere corredate dei seguenti documenti:

- a) elenco dei candidati;
- b) dichiarazione di presentazione della lista;
- c) dichiarazioni di accettazione della candidatura;
- d) certificati attestanti che i candidati sono residenti-nel Comune di Forlì;
- e) modello del contrassegno della lista;
- f) dichiarazione contenente l'indicazione di n. 2 (due) delegati di lista.

2. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei candidati da eleggere.

3. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati per genere non inferiore ad un terzo (1/3).

4. Ogni lista di candidati deve essere sottoscritta da almeno 25 (venticinque) elettori aventi i requisiti di cui all'art. 83.

5. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista..

6. I sottoscrittori possono presentarsi all'ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio all'uopo individuato, entro il termine fissato per il deposito delle candidature, per apporre la firma in calce alla lista prescelta.

7. Le liste di candidati devono essere presentate all'ufficio individuato come competente a partire dal trentesimo giorno al venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, dalle ore 8 alle ore 13, salvo i giorni festivi. Della presentazione viene rilasciata apposita ricevuta. Le suddette liste vanno tempestivamente trasmesse alla commissione elettorale di cui all'art. 85.

8. La commissione elettorale accerta la regolarità delle liste entro 5 (cinque) giorni dalla loro presentazione.

9. I nominativi dei candidati sono resi noti con manifesto da affiggere, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione; i nominativi dei candidati sono riportati nel manifesto in caratteri latini e nelle lingue: italiano, francese, inglese, spagnolo, arabo, cinese, russo e albanese.

Art. 88 – Indizione delle elezioni

1. Il sindaco indice l'elezione e ne dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione.
2. Il manifesto di indizione dei comizi deve contenere il giorno, il numero delle sezioni elettorali, l'ubicazione e l'orario di apertura dei seggi.
3. Il Comune provvede a rendere noti con manifesti, comunicati stampa ed altri idonei mezzi di comunicazione:
 - a) l'iniziativa nel suo complesso, i termini e le modalità di presentazione delle candidature;
 - b) le liste dei candidati, le modalità di voto e il giorno di svolgimento della votazione.

Art. 89 – Modalità di elezione

1. I membri del Consiglio sono eletti ciascuno in rappresentanza dei residenti stranieri provenienti dalle seguenti aree geografiche:
 - I) Europa comunitaria e Apolidi;
 - II) Europa non comunitaria;
 - III) Africa;
 - IV) Asia, America ed Oceania.
2. Il numero dei rappresentanti per ogni area geografica è stabilito in proporzione al numero di elettori di provenienza da ciascuna area tenendo presente che ogni area geografica ha diritto ad avere almeno un rappresentante. Se dal calcolo effettuato secondo il suddetto criterio, risultano numeri decimali, si procede all'arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il resto sia rispettivamente maggiore ovvero pari o inferiore a 0,50, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81. Verrà attribuito all'area geografica numericamente più elevata l'eventuale unità di scarto per raggiungere il numero di 20 consiglieri da eleggere.
3. Se per la stessa area sono presentate più liste, risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze in ognuna delle singole liste fino alla concorrenza del numero di eletti previsto per la rispettiva area geografica.
4. Se per un'area è presentata una sola lista, risultano eletti i candidati maggiormente votati fino alla concorrenza del numero di eletti previsti per quell'area geografica.

Art. 90 – Cessazione da componente del Consiglio – Surrogazione

1. La cessazione da componente del consiglio si verifica a seguito di :
 - a) dimissioni;
 - b) trasferimento di residenza in altra Provincia;
 - c) perdita dei requisiti di eleggibilità;

- d) assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio.
2. Quando un membro del consiglio cessa dalla carica viene sostituito da colui che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti per la stessa area geografica di appartenenza, di cui all'art. 89.
 3. Qualora non esista altro candidato per la stessa area geografica, il posto resosi disponibile è assegnato al candidato più votato tra tutte le altre liste presentate e non facente già parte del consiglio.
 4. A parità di voti è nominato il candidato residente nel Comune di Forlì da più tempo, con riferimento all'ultimo periodo di residenza.

Art. 91 – Avviso elettorale

1. Il Comune, a cura del servizio competente, provvede ad inviare a ciascun capofamiglia, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la votazione, un avviso elettorale contenente le istruzioni per l'esercizio del voto. Gli aventi diritto che non ricevono l'avviso, possono ritirarlo in orario d'ufficio presso l'ufficio relazioni con il pubblico entro il giorno antecedente quello fissato per la votazione.
2. L'avviso elettorale è formulato nelle lingue indicate all'art. 87, comma 9.

Sezione IV– Svolgimento delle operazioni di voto

Art. 92 – Composizione e ubicazione dell'ufficio elettorale di sezione

1. L'ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da 2 (due) scrutatori. Il presidente designa uno scrutatore quale vice presidente ed uno quale segretario, col compito di redigere il verbale delle operazioni elettorali.
2. La nomina dell'ufficio di sezione è effettuata dal sindaco sulla base dei seguenti criteri:
 - a) presidente: scelto fra i dirigenti o funzionari comunali esperti in materia giuridico amministrativa;
 - b) scrutatori: scelti tra i Consiglieri comunali che si rendessero disponibili a farlo volontariamente e gratuitamente. In mancanza di tale disponibilità verranno scelti dalla lista degli scrutatori del Comune di Forlì valida per le ultime elezioni amministrative, da retribuirsi con gettone di scrutinio, o, in subordine, scelti tra i dipendenti comunali che si sono resi disponibili e retribuiti con lavoro straordinario.
3. Per la validità delle operazioni è necessaria la presenza costante di almeno 2 (due) membri dell'ufficio tra cui il presidente o il vice presidente.
4. Il manifesto di indizione delle elezioni di cui all'art. 88 individua il numero dei seggi per lo svolgimento delle operazioni elettorali, tenuto conto del numero degli elettori. Il seggio n. 1, presso la residenza comunale, si costituisce come ufficio centrale. Gli altri seggi sono individuati

preferibilmente presso le sedi delle ex circoscrizioni.

5. E' costituito un ufficio di sezione ogni 3.000 elettori o resto superiore a 1.000.

6. I delegati indicati in ciascuna lista di candidati ammessa alla consultazione possono designare un rappresentante di lista per ogni ufficio di sezione istituito e presso l'ufficio centrale. Le designazioni suddette devono essere presentate al servizio competente, per la trasmissione all'ufficio di sezione interessato.

Art. 93 – Svolgimento delle elezioni

1. Le operazioni di voto per la elezione dei membri del consiglio si svolgono nell'arco di un solo giorno, domenica, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura della votazione.

Art. 94 – Allestimento dell'ufficio elettorale di sezione

1. Il servizio preposto a tali mansioni provvede alla messa a disposizione del materiale necessario e all'allestimento degli uffici sezionali.

2. Il servizio suddetto provvede, altresì, alla consegna ai presidenti di seggio del materiale necessario per le operazioni di voto

Art. 95 – Operazioni preliminari alla votazione

1. Il presidente, ricevuto il materiale occorrente, determina il numero delle schede di votazione da autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nell'elenco ed ammessi al voto, e procede alla loro autenticazione con apposizione:

- a) del timbro del Comune;
- b) della firma di uno scrutatore.

2. Le schede elettorali sono espresse nella lingua utilizzata per gli avvisi elettorali.

Art. 96 – Schede di votazione e operazioni di voto

1. Nella scheda di votazione deve essere indicato il cognome, il nome e l'area geografica di cui all'art. 89 di ciascun candidato. Il cognome e il nome del candidato, se del caso, devono essere indicati nel doppio alfabeto, come risulta dalla presentazione della candidatura. A fianco di ogni nome va raffigurato il simbolo prescelto dal candidato al momento del deposito delle liste di candidati.

2. L'elettore può esprimere due preferenze di genere, un uomo e una donna. Il voto si esprime tracciando con la matita un segno sui due nominativi dei candidati prescelti.

3. L'elettore, all'atto del voto, deve presentare un documento d'identità valido.

4. Prima della consegna della scheda, un scrutatore annota gli estremi del documento d'identità.

Art. 97 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Ogni scheda elettorale contenente segni di riconoscimento è annullata. Sono altresì annullate le schede da cui non può essere desunta la volontà dell'elettore. In caso di più di due preferenze di genere, vengono accolte le prime due secondo l'ordine di lista.
3. Le schede non contenenti alcuna espressione di voto sono conteggiate come schede bianche.
4. Durante le operazioni di scrutinio è ammessa la presenza del pubblico.
5. Delle operazioni di scrutinio è redatto verbale utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla segreteria i quali, appena concluso lo spoglio dei voti, sono trasmessi, unitamente al plico delle schede votate, all'ufficio centrale costituito presso la residenza comunale.

Art. 98 – Funzioni dell'ufficio centrale e pubblicazione dell'esito elettorale

1. L'ufficio centrale, dopo aver accertato che tutte le sezioni elettorali abbiano completato le operazioni di scrutinio, riassume i dati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, si pronunzia su tutti gli incidenti occorsi durante le operazioni di voto e proclama gli eletti.
2. Il sindaco, entro il decimo giorno successivo alla votazione e sulla base del verbale dell'ufficio centrale, rende noto l'esito della votazione con avviso da pubblicare all'albo pretorio del Comune.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore in quanto applicabile.

Art. 99 – Predisposizione e stampa modulistica

1. Il servizio competente provvede alla predisposizione e stampa di manifesti, avvisi, schede elettorali, buste, comunicazioni e di qualsiasi altra modulistica occorrente per l'espletamento di tutto il procedimento elettorale, salvo quanto specificatamente indicato dal presente regolamento a carico di altri uffici.

CAPO IV – NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI STRANIERI

Sezione I – Individuazione delle Associazioni più rappresentative

Art. 100 – Requisiti delle associazioni

1. Le associazioni per potersi candidare ad esprimere un proprio rappresentante in seno al consiglio

dei cittadini stranieri devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite ed avere un proprio statuto da almeno 1 (un) anno;
- b) essere regolarmente iscritte al registro provinciale o regionale delle associazioni di promozione sociale o delle organizzazioni di volontariato;
- b) rappresentare una o più nazionalità provenienti dai diversi continenti; l'eventuale componente di soci italiani non dovrà essere superiore al 50%;
- c) avere la propria sede preferibilmente nel territorio comunale.

Art. 101 – Individuazione delle associazioni

1. Il competente servizio comunale predisponde e bandisce un avviso pubblico per la candidatura delle associazioni di promozione sociale e di volontariato più rappresentative dei cittadini stranieri, che svolgono attività a favore dell'accoglienza, della diffusione della solidarietà e del mutuo-aiuto, dell'integrazione multi-etnica e multiculturale, della cultura dei diritti, dei doveri e della legalità.
2. Nel bando sono esplicitati i requisiti ed i criteri in base ai quali le domande saranno ammesse e valutate prioritariamente.
3. Ogni associazione ha la possibilità di esprimere fino ad un massimo di 3 (tre) nominativi, scelti fra i propri membri, di origine straniera ma che possono avere la nazionalità italiana, possibilmente e preferibilmente di diversa provenienza geografica e di genere.
4. Le associazioni, in possesso dei requisiti previsti all'art. 100 e selezionate sulla base dei criteri di cui al comma 2 entrano a far parte di “una rosa” all'interno della quale verrà operata, con le modalità di cui al successivo articolo l'individuazione dei n. 10 componenti del consiglio espressione delle associazioni.

Art. 102 – Nomina dei rappresentanti delle associazioni

1. La conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale, integrata dall'assessore competente, individua i n. 10 (dieci) componenti il consiglio fra quelli proposti dalle associazioni secondo quanto previsto all'art.101.
2. I componenti sono scelti, fra l'altro, tenendo conto dei requisiti e delle esperienze maturate nell'associazione e nella società civile nonché della provenienza geografica e di genere al fine di garantire un corretto equilibrio di rappresentanza all'interno del consiglio.